

## □ **Mozione n. 200**

*presentata in data 14 dicembre 2016*

a iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Maggi, Pergolesi, Fabbri

“Schede vulnerabilità sismica degli edifici strategici o rilevanti individuati dal D.G.R. 1520 11/11/2003 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.G.R. n. 37 del 20/01/2004”

### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- il 24 agosto 2016, alle ore 3:36, un sisma di magnitudo 6.0 ha colpito una vasta porzione dell'Appennino centrale tra le province di Rieti, Ascoli Piceno e Perugia, e ha coinvolto alcune decine di comuni collocati nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, provocando danni ingenti;
- le vittime accertate sono state 299 e vi sono ancora feriti e numerosi sfollati;
- il giorno 26 ottobre due nuove scosse di terremoto, la prima di magnitudo 5.4 e la seconda di 5.9, con epicentro a Visso (Macerata), hanno provocando nuovi danni e crolli;
- il giorno 30 ottobre una nuova e devastante scossa di magnitudo 6.5, con epicentro tra Norcia (Perugia) e Preci (Perugia), ha causato nuovi crolli e feriti nelle Marche portando il numero degli sfollati nella regione a 25000;
- tali eventi sismici che hanno colpito pesantemente la nostra Regione hanno riportato l'attenzione sulla sicurezza sismica delle strutture pubbliche, con particolare riferimento a quelle ritenute “strategiche”, come gli edifici scolastici;
- a seguito di tali eventi, gli Enti coinvolti – Comuni e Province – si sono immediatamente attivati, più e più volte, per effettuare i sopralluoghi necessari sugli edifici strategici o rilevanti, per verificarne la piena agibilità ed eventuali danni conseguenti alle scosse o comunque per individuare eventuali criticità strutturali;
- a seguito del sisma, sono nati spontaneamente diversi Comitati di cittadini che, mettendo in luce le preoccupazioni dei genitori e degli insegnanti per i ragazzi, ha sollevato il problema della sicurezza degli edifici scolastici;
- lo sciame sismico è tuttora in corso e che la frequenza con cui gli eventi sismici si stanno riproponendo nella zona Appenninica, perlomeno negli ultimi vent'anni, è piuttosto elevata, è quindi opportuno che sia svolta anche un'analisi di vulnerabilità sismica di tutti gli edifici strategici o rilevanti, unica procedura in grado di fornire gli elementi per esprimere una valutazione oggettiva, scientificamente e tecnicamente valida sulla sicurezza degli edifici;
- tale analisi servirà anche a fornire tutti gli elementi per stabilire la priorità degli interventi da effettuare ed avviare le azioni necessarie per reperire i fondi;
- laddove tale lavoro fosse stato già intrapreso, sarà necessario portarlo a compimento in tempi congrui ed eventualmente aggiornarlo in seguito agli ultimi eventi calamitosi che si sono verificati e che si sono ripercossi, pur se in misura modesta, anche sul nostro territorio.

Considerato che:

- la vulnerabilità sismica di una struttura consiste nella valutazione della maggiore o minore propensione della struttura stessa a subire danni per effetto di un terremoto di assegnate caratteristiche. Essa rappresenta una proprietà intrinseca della costruzione, dipendendo dalle caratteristiche strutturali (geometriche e costruttive) reali della struttura. La sua determinazione costituisce un aspetto cruciale per la valutazione della sicurezza strutturale

in caso di terremoti. Si ritiene utile sottolineare che, come tutte le procedure di valutazione della vulnerabilità degli edifici esistenti basata sulla compilazione di schede cartacee, il livello di approfondimento dell'analisi è comunque preliminare ed i risultati con essa ottenuti possono essere utilizzati al massimo per stabilire delle priorità di intervento. Di conseguenza, l'obiettivo è quello di arrivare a stimare la vulnerabilità sismica globale di un fabbricato soprattutto ai fini della redazione di un progetto strutturale di miglioramento/ adeguamento sismico che si tradurrà poi in un intervento edilizio;

- la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici strategici o rilevanti deve essere considerata una priorità indifferibile degli Enti che hanno in gestione tali edifici;
- a seguito del disastroso evento del 30.10.2016, il Governo ha lanciato un appello diretto a tutti i sindaci d'Italia, non solo quelli dei Comuni direttamente interessati dal terremoto, affinché vengano predisposti i progetti di miglioramento, adeguamento e di manutenzione sismica;
- la prevenzione è fondamentale per evitare danni a cose e persone;
- nel 2009 è stato istituito il Fondo per la prevenzione del rischio sismico, con una dotazione pluriennale fino all'anno 2016, affidando l'attuazione della disposizione al Dipartimento nazionale della protezione civile, che nel corso degli anni ha emanato ordinanze e decreti, svolgendo un ruolo fondamentale in fase di valutazione preventiva, ripartendo le risorse tra le Regioni sulla base dell'indice medio di rischio dei territori, destinandole, tra l'altro, a studi di microzonazione sismica e a interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico;
- norme di carattere preventivo finalizzate al miglioramento sismico degli edifici sono altresì contenute in diversi provvedimenti emanati nel corso degli ultimi anni, come ad esempio le norme per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché quelle di carattere fiscale come l'ecobonus;

Vista La D.G.R. n. 712 del 04/04/2001, con cui la Regione aveva già attivato una prima indagine sulla verifica della vulnerabilità e del danno atteso dal rischio sismico su oltre cinquanta comuni della fascia montana, colpiti dal sisma, esaminando 449 edifici cosiddetti "strategici";

Visto che con successiva D.G.R. n. 1971 del 12/11/2002 tale procedura veniva estesa a tutto il territorio della Regione Marche per le citate tipologie degli edifici strategici con particolare attenzione rivolta alle scuole, alle sedi municipali ed alle strutture ospedaliere;

Vista l'ordinanza del PCM 3274/2003 concernente "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica";

Visto che il comma 6 dell'O.P.C.M. 3274/03 prevede che, conclusa la fase di verifica di vulnerabilità, qualora si fosse evidenziata l'inadeguatezza strutturale delle opere nei confronti dell'azione sismica, i proprietari/conduttori debbano tener conto della necessità di realizzare degli interventi di adeguamento sismico nella redazione dei piani finanziari;

Visto il D.M. n. 21 del 21/10/2003 e i successivi aggiornamenti, che richiedono la verifica sismica degli edifici di interesse strategico, delle opere infrastrutturali e degli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché indicano le verifiche tecniche da effettuare e in particolare il comma 3 che "obbliga i proprietari, pubblici e privati, a sottoporre a verifica le opere (edifici e opere infrastrutturali) di interesse strategico o rilevante, progettate secondo norme antecedenti al 1984";

Visto il D.G.R. n. 1520 del 11/11/2003 con cui vengono definite nel dettaglio la tipologia degli edifici e delle opere da verificare, fornendo le indicazioni per le verifiche tecniche da eseguire;

Vista la D.G.R. 1103 dell'1/10/2004;

Viste le Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 14/01/2008 e le circolari ulteriormente emanate in materia di costruzioni;

Visto che secondo Circolare DPC/SISM/0031471 del 21/04/2010: "la verifica è obbligatoria mentre non lo è l'intervento di adeguamento, a meno che non si disponga di risorse ordinarie sufficienti" e che "Le verifiche suddette sono a carico dei proprietari o dei gestori delle opere, i quali sono in ogni caso responsabili della mancata effettuazione delle stesse";

Visto il D.G.R. 1168 del 26/07/2010 "Linee di indirizzo per la stesura della relazione tecnica delle verifiche di vulnerabilità degli edifici esistenti" ai sensi del D.M. 2008;

Visto che la Circolare DPC/SISM/0075499 del 7 ottobre 2010 ha chiarito che: - nel caso di inadeguatezza di un'opera nei confronti delle azioni permanenti e di esercizio, gli interventi di messa in sicurezza sono necessari ed improcrastinabili; - nel caso di inadeguatezza dell'opera nei confronti dell'azione sismica, non è previsto l'obbligo di adeguamento, tuttavia i proprietari dovranno, in base alla gravità delle carenze, alla vita nominale restante della costruzione ed alle disponibilità economiche, definire dei livelli di sicurezza da garantire per mezzo di interventi di miglioramento sismico da realizzare in un tempo compatibile con le condizioni di rischio riscontrate;

Visto che ai sensi dell'art. 1, comma 421 della Legge di Stabilità n.228/2012 le verifiche strutturali di manufatti "strategici e rilevanti" di cui all'art.2, comma 3, dell'O.P.C.M. 3274/03 erano state per l'ultima volta prorogate al 31.03.2013;

Visto che le Norme Tecniche delle Costruzioni prescrivono che: "La valutazione di sicurezza è obbligatoria per una costruzione esistente quando ricorra anche una delle seguenti situazioni: - riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), situazioni di funzionamento ed uso anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione; - provati gravi errori di progetto o di costruzione; - cambio della destinazione d'uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o della classe d'uso della costruzione; - interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità o ne modifichino la rigidità".

IMPEGNA

il Presidente e la Giunta Regionale a:

1. provvedere alla redazione delle schede di "vulnerabilità sismica" su tutti gli edifici strategici o rilevanti individuati dal D.G.R. 1520 dell'11/11/2003 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.G.R. n. 37 del 20/01/2004 di proprietà regionale;
2. verificare se le attuali schede di vulnerabilità sismica sono aggiornate ed attendibili;

3. avviare con tempestività il processo di adeguamento alla normativa sismica degli edifici strategici o rilevanti;
4. adottare ogni accorgimento ed azione necessaria allo scopo di captare finanziamenti nazionali ed europei dedicati all'esecuzione delle opere necessarie;
5. riferire al Consiglio Regionale e quindi alla popolazione sullo stato di attuazione dei lavori;
6. avviare un'indagine per verificare se tutti gli enti pubblici marchigiani hanno ottemperato al D.G.R. 1520 dell'11/11/2003 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.G.R. n. 37 del 20/01/2004;
7. in seguito all'indagine suddetta, vincolare gli enti inottemperanti ad eseguire le verifiche anche utilizzando gli stanziamenti regionali ad hoc e, in caso di ripetuta inadempienza, a sostituirsi agli enti suddetti;
8. pubblicare, attraverso una sezione online sul sito regionale, in un link dedicato, le schede di vulnerabilità sismica degli edifici strategici o rilevanti, come elencati dal D.G.R. 1520 dell'11/11/2003 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.G.R. n. 37 del 20/01/2004, di tutti gli enti pubblici ubicati nella regione Marche, per far sì che ogni cittadino possa verificare se la struttura di suo interesse abbia tale schedatura;
9. stanziare risorse per finanziare interventi edilizi urgenti ed essenziali per andare a migliorare il livello di vulnerabilità sismica per quegli edifici che, dalla schedatura, presentino delle criticità.
10. Relazionare all'Assemblea legislativa a cadenza semestrale l'avanzamento delle attività di cui ai precedenti punti di questo dispositivo.